



COMUNE DI GIARRE
Provincia di Catania

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**
(Approvato con delibera C.C. n. 92 del 3-11-09)

- Art. 1 - Oggetto e principi generali
- Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti
- Art. 3 - Uso degli impianti
- Art. 4 - Disciplina del deposito cauzionale per l'uso degli impianti
- Art. 5 - Tariffe per l'uso degli impianti
- Art. 6 - Autorizzazione all'uso degli impianti
- Art. 7 - Obbligo di trasparenza per gli impianti
- Art. 8 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune
- Art. 9 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti
- Art. 10 - Pubblicità commerciale
- Art. 11 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti
- Art. 12 - Penalità

Art. 1 - Oggetto e principi generali

1. Il Comune di Giarre con il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi comunali, nel rispetto delle normative di settore.

Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali e di pertinenza del Comune sono gestiti direttamente e esclusivamente dal Comune, tranne che con affidamento a terzi tramite bando ad evidenza pubblica in conformità al presente regolamento.

Art. 3 - Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, degli allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni aventi sede ed attività nel Comune di Giarre che partecipano ai predetti campionati, delle attività degli Enti di promozione sportiva, delle iniziative sportive di gruppi amatoriali.

2. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

Art. 4 - Disciplina del deposito cauzionale per l'uso degli impianti.

25 MAR. 2013

1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al versamento di una cauzione, stabilita dalla Giunta Comunale e differenziata per tipo di impianto e fasce di utenza.

2. Per l'uso degli impianti gestiti direttamente dal Comune:

- Per l'utilizzo occasionale degli impianti la cauzione o polizza fidejussoria dovrà essere versata prima del rilascio dell'autorizzazione.

- Per l'utilizzo per un'intera stagione sportiva (settembre-giugno) la cauzione dovrà essere versata: entro il mese di per il periodo settembre-dicembre, ed entro il mese di o per il periodo gennaio-giugno.

3. Le manifestazioni sportive organizzate dalle scuole di Giarre, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della cauzione.

4. Sono esenti dal pagamento della cauzione le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili). Sono esenti altresì tutte le società che svolgono attività di puro settore giovanile.

Art. 5 – Tariffe per l'uso degli impianti.

1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al versamento di una tariffa oraria/giornaliera/mensile, stabilita dalla Giunta Comunale e differenziata per tipo di impianto e fasce di utenza.

2. Il ricavato delle tariffe verrà destinato esclusivamente agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'impianto stesso o all'acquisto di attrezzature sportive.

3. Il versamento dovrà essere effettuato prima dell'inizio delle attività sportive o extrasportive.

4. Le manifestazioni sportive organizzate dalle scuole di Giarre, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa.

5. Sono esenti dal pagamento della tariffa le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili). Sono altresì esenti le società sportive che svolgono attività di puro settore giovanile.

Art. 6 – Autorizzazione all'uso degli impianti sportivi.

1. Tutti coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali per l'intera stagione agonistica, devono presentare apposita istanza al Comune entro il 15 giugno di ciascun anno.

2. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive a carattere temporaneo devono presentare apposita istanza al Comune di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività.

3. Le istanze, da presentare su apposita modulistica predisposta dal Servizio competente, debbono contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività o manifestazione, degli scopi e delle responsabilità relative all'iniziativa ed in modo particolare dovrà contenere gli elementi atti a sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa nonché a garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni arrecati agli impianti e/o alle attrezzature.

4. L'uso degli impianti è soggetto ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Responsabile dell'Area secondo le priorità stabilite dall'Assessore allo Sport che potrà avvalersi del parere della Consulta dello Sport.

Art. 7 - Obbligo di trasparenza per gli impianti.

1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione autorizzati all'uso degli impianti e che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive o corsi di attività motorie hanno l'obbligo, prima dell'inizio dell'attività, di comunicare, all'Ente Locale, su appositi moduli predisposti dal Servizio competente: i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento.

2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche e per quelle extrasportive aperte al pubblico, oltre al nome del responsabile e al tipo di attività, deve essere comunicato all'atto dell'istanza il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento.

3. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 può comportare la sospensione dell'autorizzazione all'uso ed in caso di perseveranza la revoca, ferma restando l'applicazione della penale di cui all'art. 12.

4. Tali comunicazioni dovranno altresì essere esposte a cura degli utilizzatori in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati e devono poter essere consultabili sul sito web del Comune.

Art. 8 –Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti gestiti direttamente, per consentire manifestazioni cittadine, convegni, congressi e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici o privati. E' fatta salva la facoltà del Comune di disporre degli impianti per consentire interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Comune procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della cauzione versata, previo congruo preavviso da parte dell'Ente alle società, ove non sussista inadempienza da parte del concessionario.

Art. 9 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza liberi dalle proprie cose e nelle stesse condizioni in cui erano prima dell'utilizzo (pulizia dei locali e dei servizi igienici utilizzati). Il mancato rispetto di dette prescrizioni comporterà l'applicazione delle penalità di cui all'art. 12.

2. Il Comune o il gestore ove presente e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune o al gestore ove presente atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.

5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale dei Servizi tecnici competenti, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.

7. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utenti senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Giarre. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.

Art. 10- Pubblicità commerciale

E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni del Servizio competente, la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi.

Art. 11 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.

2. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 12 - Penalità

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento il Comune ha facoltà di applicare una penale, in aggiunta alla cauzione versata. La misura minima e massima della penale viene determinata in € 100,00 e € 500,00. Nei casi più gravi il Comune potrà, altresì, sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso, ferma restando l'applicazione della penale oltre il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

2. Preventivamente all'applicazione della penale il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto mediante lettera raccomandata. Gli utenti potranno far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

3. Il protrarsi della morosità nel pagamento delle tariffe dovute, oltre un mese dalla scadenza prevista, comporta la sospensione dell'uso degli impianti fino all'avvenuto versamento, ferma restando l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme dovute, compreso il pagamento degli interessi moratori.

4. Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine di 90 gg. comporterà la revoca dell'autorizzazione all'uso dell'impianto sportivo.

Art. 13 – Norma Transitoria

Tutti gli affidamenti, le convenzioni, i protocolli d'intesa ed in generale le autorizzazioni già rilasciati ad associazioni o privati verranno disciplinati esclusivamente secondo le norme del presente regolamento a partire dall'inizio della prossima stagione agonistica o sportiva.

Art. 14 – Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla legislazione vigente in materia.